

Un quesito su procedura di messa in sicurezza delle acque contaminate

Domanda: è corretto sostenere che anche le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all'art. 240 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. non possono essere legittimamente ordinate dall'Autorità competente in mancanza della previa approvazione del di caratterizzazione ?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La tesi in discorso, fatta propria da taluna giurisprudenza amministrativa, e da sempre criticata da Diritto all'Ambiente, ha trovato una secca smentita nella recente sentenza del Consiglio di Stato 21 giugno 2011 n.3721 che ha riformato la sentenza del TAR Toscana n.1399/09.

In argomento, è doveroso in primo luogo ricordare che l'art. 240 d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la messa in sicurezza d'emergenza come "ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza ... in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente".

Anche dalle definizioni contenute nell'art. 2 del DM 25 ottobre 1999, n. 471 emerge la differenza tra la misura straordinaria della messa in sicurezza d'emergenza, relativa ad "ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente" e le ordinarie forme di bonifica e ripristino ambientale. Solo per queste ultime gli artt. 5 e 10 del medesimo decreto ministeriale prescrivono che le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo debbano essere contenuti nei provvedimenti che approvano i progetti preliminare e definitivo ed autorizzano gli interventi, così subordinando la legittimità delle prescrizioni alla previa approvazione del piano di caratterizzazione.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Di contro, nessuna attinenza, come significato dal Consiglio di Stato, può invece essere attribuita ad una tale approvazione al caso di disposizioni urgenti, che prescindono, data la natura dell'emergenza alla quale devono fare fronte, da qualsiasi progetto o adempimento procedimentale al di fuori di quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del decreto citato. Con la conseguenza che deve ritenersi errata la prospettazione secondo cui la mancata previa approvazione del piano di caratterizzazione renderebbe illegittima l'imposizione di misure di MISE.

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, è necessario puntualizzare come dal richiamo operato dall'art. 240 lettera m) alle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) quali circostanze che legittimano le misure di emergenza, non possa automaticamente dedursi l'illegittimità di misure di MISE laddove in concreto non si sia verificata almeno una delle condizioni elencate dalla norma.

Tanto è vero che lo stesso art. 240, lett. t), nel definire le condizioni di emergenza come “gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza”, elenca una serie di accadimenti “a mero e dichiarato titolo di esempio”, con ciò significando che le misure di MISE dovranno essere attivate ogniqualvolta si verificano episodi di contaminazione tali da richiedere un intervento emergenziale, non differibile.

Pubblicato il 16 luglio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.